



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 –tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 –C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>



Il Direttore Generale

Oggetto: **Decreto di individuazione dei Dirigenti responsabili delle "strutture" e degli "uffici per i procedimenti disciplinari" dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia, nonché del soggetto Titolare dell'azione disciplinare ex art. 55 sexies, c. 3, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m..**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e s.m. e in particolare l'art. 75, che, a decorrere dall'adozione del primo Regolamento attuativo (D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347), ha istituito gli Uffici Scolastici Regionali, quali articolazioni periferiche del Ministero dell'Istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118;

VISTI in particolare gli artt. 55, 55 *bis*, 55 *ter*, 55 *quater*, 55 *quinqies*, 55 *sexies*, 55 *octies* del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato come sopra, recanti norme in materia disciplinare, e in particolare l'art. 55 *bis*, comma 2, il quale prevede che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella di contestare l'addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di adottare l'atto conclusivo del procedimento;

VISTO il Decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 5 marzo 2020 n. 12, che ha disposto la separazione del Ministero dell'istruzione dal Ministero dell'università e della ricerca;

PRESO ATTO della nuova denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora in poi MIM), assunta dal Ministero dell'Istruzione per effetto del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2024, n. 185 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 285 del 5.12.2024 ed entrato in vigore il 20.12.2024, il quale all'art. 2 comma 1 prevede che, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale oggetto di riorganizzazione, restano efficaci tutti gli incarichi dirigenziali già conferiti;

CONSIDERATO che, come confermato dall'art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 30 ottobre 2024, n. 185, è rimasta invariata l'articolazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia «in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico ispettive»;

CONSIDERATO che l'U.S.R. Friuli Venezia Giulia ha competenza in materia disciplinare per quanto riguarda i seguenti comparti e aree di personale: Comparto Istruzione e Ricerca (personale docente, educativo ed ATA), Comparto Funzioni Centrali (personale non dirigente del Ministero), Area dell'Istruzione e della Ricerca (Personale Dirigente scolastico) e, nei limiti di cui al seguente art. 1, Area delle Funzioni Centrali (Personale Dirigente);

VISTI i codici disciplinari contenuti, rispettivamente:

- per il Personale docente e educativo del comparto Istruzione e Ricerca, nell'art. 48 del C.C.N.L. sottoscritto il 18/01/2024 relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 (Sezione Scuola – Titolo III – I docenti), il quale rinvia, con modificazioni, a quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del D.lgs. n. 297 del 1994;
- per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto Istruzione e ricerca, negli artt. 22-29 del C.C.N.L. sottoscritto il 18/01/2024 relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 (Parte Comune Titolo V – Responsabilità disciplinare);
- per il Personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, negli artt. 42-43 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 09/05/2022 (Titolo VI – Responsabilità disciplinare);
- per il Personale dirigente dell'Area dell'Istruzione e della Ricerca, negli artt. 25-33 del C.C.N.L. dell'Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
- per il Personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali, negli artt. 33-41 del C.C.N.L. relativo al Personale dirigenziale dell'Area I sottoscritto il 09.03.2020 (Capo III – Responsabilità disciplinare);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 105 del 26.04.2022 che ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, di cui costituisce parte integrante la Tabella di corrispondenza tra la violazione dei doveri e le sanzioni disciplinari vigenti;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>



Il Direttore Generale

VISTA la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 23 dicembre 2010, n. 14;

VISTA la Circolare n. 88, prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010, del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per l'istruzione, Ufficio IV, con la quale sono state fornite indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e il cui contenuto è da intendersi confermato nei limiti di compatibilità delle modifiche al D.Lgs. 165/2001 successivamente intervenute;

VISTO il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 16552 del 15/12/2010, istitutivo, ai sensi dell'art. 55 *bis* del Decreto Legislativo n. 165/2001, dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operante presso il medesimo Ufficio Scolastico Regionale, modificato da ultimo dal D.D.G. AOODRFVG.15151.21-11-2022;

RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiornamento della composizione attualmente vigente dell'U.P.D., in ragione dei mutamenti delle presenze di personale non dirigente nell'organico dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia e di dare atto che, a far data dal 12 agosto 2023, con incarico prot. AOODRFVG 5540 del 2 maggio 2023, la dott.ssa Roberta Scanu, quale Dirigente responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia, nonché del personale NON dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici della Direzione regionale, impeggiata la titolarità dell'UPD in capo allo scrivente Direttore generale, esercita parimenti le funzioni di Titolare per l'avvio, l'istruttoria e la conclusione dei procedimenti disciplinati nei confronti delle succitate categorie di personale;

RITENUTO di qualificare l'U.P.D. quale organo monocratico, la cui titolarità è assegnata a personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente di II fascia, secondo quanto disposto dal seguente art. 2.1, il quale si avvarrà per lo svolgimento dell'istruttoria di un responsabile del procedimento assegnatario della pratica, scelto tra i funzionari elencati nel medesimo art. 2.1 ed eventualmente coadiuvato nell'attività istruttoria e, in caso di assenza o impedimento, sostituito da altro funzionario facente parte del predetto elenco.

DECRETA

Art. 1

Dirigenti Responsabili delle Strutture

1.1 Ai sensi dell'art. 55 *bis*, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. e ii., i dirigenti responsabili delle "Strutture" operanti presso le Scuole statali di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia e presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia sono i seguenti:

	Dirigente responsabile della Struttura
Per i fatti commessi dal Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado delle province di Gorizia , di Pordenone , di Trieste , di Udine	Dirigente scolastico Titolare o Dirigente scolastico Reggente della scuola di servizio
Per i fatti commessi dai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia	(non sono previste dal vigente codice disciplinare sanzioni di competenza del responsabile della struttura)
Per i fatti commessi dal Personale NON dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'USR per il Friuli Venezia Giulia	Dirigenti titolari o reggenti dei rispettivi Uffici dell'USR per il Friuli Venezia Giulia
Per i fatti commessi dal Personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali in servizio presso l'USR per il Friuli Venezia Giulia	(non sono previste dal vigente codice disciplinare sanzioni di competenza del responsabile della struttura) Il Direttore Generale dott.ssa Daniela Beltrame è competente per la segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito presso la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Amministrazione Centrale

1.2 I Dirigenti responsabili delle "Strutture" di cui al comma 1 sono tenuti alla pubblicazione dei Codici disciplinari relativi al rispettivo Personale, oltre al Codice di Comportamento, sul sito istituzionale delle rispettive sedi.

1.3 Per il Personale ATA presso le istituzioni scolastiche e educative statali, ai sensi dell'art. 55 *bis*, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 *quater*, del novellato D. Lgs. n. 165/2001, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori o uguali alla sospensione dal servizio per 10 giorni con privazione della retribuzione, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 *bis*.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 –tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 –C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziaigiulia@istruzione.it – PEC: dfrr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>



Il Direttore Generale

1.3 bis Per il personale docente e educativo presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 55 *bis*, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 *quater*, del novellato D. Lgs. 165/2001 (in base a ormai costante interpretazione sistematica della Suprema Corte di Cassazione), i Dirigenti responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ovvero sia per sanzioni fino alla censura, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 *bis*.

1.4 Per i comportamenti posti in essere dal Personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche e educative statali, punibili con sanzioni più gravi della sospensione per 10 giorni, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) come previsto dall'art. 55 *bis* comma 4 del citato D. Lgs. 165/2001 novellato.

1.4 bis Per i comportamenti posti in essere dal Personale docente e educativo in servizio presso le istituzioni scolastiche e educative statali, punibili con sanzioni più gravi della censura, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) come previsto dall'art. 55 *bis* comma 4 del citato D. Lgs. 165/2001 novellato.

1.5 La citata trasmissione deve avvenire:

- a. **dopo lo svolgimento di accurata istruttoria, che consenta un prudente apprezzamento del disvalore dell'illecito nel suo profilo oggettivo e soggettivo, con l'invito a prestare particolare attenzione in occasione dell'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei docenti**, in modo da circoscrivere le fattispecie applicative della sospensione dal servizio a infrazioni di oggettiva gravità che possa giustificare l'intervento dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- b. **dopo aver sentito l'U.P.D. competente**;

e deve essere:

- c. **accompagnata da un rapporto completo, circostanziato (anche temporalmente) e documentato**, che faccia esplicito riferimento anche alla sussistenza o meno della **recidiva** specifica e/o generica a carico del dipendente interessato. Il rapporto dovrà essere redatto sia in formato *word* che in formato *pdf* e **gli atti e documenti dovranno essere singolarmente elencati, numerati e suddivisi in separati file pdf**. Nell'oggetto, infine, deve essere indicato in modo chiaro ed inequivocabile: **"Segnalazione urgente di fatti disciplinarmente rilevanti all'UPD"**. Dovrà essere evitato di inserire nel rapporto trasmesso, che è atto ostensibile per chi ne abbia diritto, il riferimento al contenuto di interlocuzioni informali e ai nominativi di funzionari dell'UPD con cui dette interlocuzioni abbiano avuto luogo.
- d. **è necessario che il Dirigente Scolastico indichi, nel rapporto inviato, il canale di trasmissione prescelto** per ricevere, nel rispetto delle garanzie di riservatezza a tutela del dipendente interessato, le comunicazioni che eventualmente si rendano necessarie, nonché l'atto conclusivo del procedimento stesso. Il canale di trasmissione dovrà essere costituito dalla pec personale o dalla peo personale del Dirigente scolastico.

1.6 Fermo restando che nel rapporto di cui al punto precedente il Dirigente Scolastico deve indicare l'indirizzo di residenza del dipendente al fine di consentire all'U.P.D. la notifica al medesimo degli atti procedurali che lo riguardano, nel diverso caso in cui i citati oneri di notifica siano demandati alla scuola, il Dirigente Scolastico deve trasmettere con tempestività all'U.P.D. la **prova della relativa notifica**.

1.7 Nello stesso modo di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.4 bis provvedono i Dirigenti responsabili delle "Strutture" per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale a carico del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio negli Uffici dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia.

1.8 **È fatta salva la speciale procedura prevista dall'art. 55 *quater*, commi da 3 *bis* a 3 *quinqies*, del novellato D. Lgs. 165/2001, applicabile alle condotte punibili con il licenziamento accertate in flagranza (ex c. 3 del medesimo articolo) e alla fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (ex c. 3 *bis* del medesimo articolo).**

Art. 2

Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)

2.1 Ai sensi dell'art. 55 *bis*, 2° comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118, gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia sono i seguenti:



Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri 3 - tel. 040/4194111 - codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

Il Direttore Generale

	Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)		
	<i>Dirigente titolare, Dirigente facente funzioni di titolare e Dirigenti supplenti (nell'ordine)</i>	<i>funzionari di volta in volta individuabili come:</i> - responsabile del procedimento; - coadiutore del responsabile nell'attività istruttoria; - supplente	<i>sede U.P.D</i>
Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	Direttore Generale Dott.ssa Daniela Beltrame Dirigente Dott.ssa Roberta Scanu, Dirigente facente funzioni di titolare Dirigente Dott. Mauro Pantanali, Dirigente supplente	Funzionari Dott. Dario Alberto Di Manto Dott. Robert Štoka Dott. Gregor Znidarcic Dott.ssa Iliara Gazzara Dott.ssa Chiara Luciano	Direzione Generale Via Santi Martiri TRIESTE n. 3
Personale dirigente dell'Area dell'Istruzione e della Ricerca in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore Generale Dott.ssa Daniela Beltrame Dirigente Dott.ssa Roberta Scanu, Dirigente supplente Dirigente Dott. Mauro Pantanali, Dirigente supplente	Funzionari Dott. Dario Alberto Di Manto Dott.ssa Barbara Donato Dott. Robert Štoka Dott. Gregor Znidarcic Dott.ssa Iliara Gazzara Dott.ssa Chiara Luciano Dott. Mattia Francesco De Grazia	Direzione Generale Via Santi Martiri TRIESTE n. 3
Personale non dirigente del Comparto Funzioni centrali in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e presso gli Uffici Ambiti Territoriali di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	Direttore Generale Dott.ssa Daniela Beltrame Dirigente Dott.ssa Roberta Scanu, Dirigente facente funzioni di titolare Dirigente Dott. Mauro Pantanali, Dirigente supplente	Funzionari Dott. Dario Alberto Di Manto Dott.ssa Barbara Donato Dott. Robert Štoka Dott. Gregor Znidarcic Dott.ssa Iliara Gazzara Dott.ssa Chiara Luciano	Direzione Generale Via Santi Martiri TRIESTE n. 3

Art. 3

Sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria

3.1 Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata, nei confronti del personale docente o educativo e ATA, con provvedimento motivato del Dirigente scolastico che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'U.S.R. per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente UPD.

3.2 Nei confronti del personale ATA, inoltre, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 26, comma 1, e dell'art. 27, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18/01/2024 (Parte Comune Titolo V – Responsabilità disciplinare), nei seguenti casi:



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friulivenezia giulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>



Il Direttore Generale

- laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare, denominata dal CCNL "allontanamento cautelativo", non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente scolastico deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati;

- laddove il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o nel caso in cui quest'ultima sia cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In tale ipotesi di sospensione cautelare, la sospensione dal servizio opera con privazione della retribuzione. Anche in tal caso il provvedimento motivato del Dirigente scolastico deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.

3.3 Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata, nei confronti del Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia, con provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente, che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente UPD.

3.4 Nei confronti del Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia, inoltre, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 63, comma 1, e dell'art. 64, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018 (Titolo VI – Responsabilità disciplinare), nei seguenti casi:

- laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio o dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare, denominata dal CCNL "allontanamento cautelativo", non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati;

- laddove il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o nel caso in cui quest'ultima sia cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In tale ipotesi di sospensione cautelare, la sospensione dal servizio opera con privazione della retribuzione. Anche in tal caso il provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della "Struttura" territorialmente competente deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'U.S.R. per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.

3.5 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore generale dell'U.S.R. Friuli Venezia Giulia ed è trasmessa per la convalida al Capo del Dipartimento per l'istruzione.

3.6 La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio può essere adottata anche dal Dirigente scolastico nei confronti del personale docente, educativo, ATA qualora il dipendente venga colpito da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria restrittivo della libertà personale e perdura in coincidenza con lo stato restrittivo della libertà personale.

3.7 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è adottata direttamente dal Direttore generale dell'U.S.R. Friuli Venezia Giulia.

3.8 Sono fatte salve le speciali disposizioni in materia di sospensione cautelare previste dall'art. 55 quater, commi da 3 bis a 3 quinquies, del novellato D. Lgs. 165/2001, concernenti le condotte punibili con il



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>



Il Direttore Generale

licenziamento accertate in flagranza (ex c. 3 del medesimo articolo) e la fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (ex c. 3 bis del medesimo articolo).

Art. 4

Titolare dell'azione disciplinare

4.1 Il Titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Dirigenti appartenenti all'Area dell'Istruzione e della Ricerca, per le infrazioni previste dal comma 3 dell'art. 55 *sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, è il Direttore Generale dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia.

4.2 Il Titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Dirigenti appartenenti all'Area Funzioni centrali, già Area I del Comparto Ministeri e Aziende, per le infrazioni previste dal comma 3 dell'art. 55 *sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, è la dott.ssa Antonella Iunti, Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie.

Art. 5

Efficacia

5.1 Il presente provvedimento annulla e sostituisce i precedenti. Il provvedimento prot. AOODRFVG del 4 aprile 2025 deve intendersi sostituito dal presente fin dall'origine.

Il Direttore Generale

Daniela Beltrame